


PIANO URBANISTICO PROVINCIALE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Aggiornamento e adeguamento al Ppr e al Pai (BOZZA)



Codice elaborato

NO-up-all 1

**NORMATIVA DI COORDINAMENTO
DEGLI USI E DELLE PROCEDURE
ALLEGATO 1 - VAS**

Data

Ottobre 2008

Il coordinatore del Piano

Giovanni MACIOCCO

Il Presidente della Provincia

Alessandra GIUDICI

Accordi

| | |
|--|---|
| 1 – Schema di Accordo di campo | 2 |
| 2 – Schema di Accordo informativo | 5 |

Procedure per la Valutazione ambientale strategica (Vas)

| | |
|--|----|
| 1 – Modello metodologico organizzativo per la Vas del Pup- Ptc | 10 |
| 1.1 Norme di riferimento generali | 10 |
| 1.2 Ambito di applicazione | 12 |
| 1.3 Soggetti interessati..... | 13 |
| 1.4 La procedura di Vas del Pup - Ptc..... | 16 |
| 1.4.1 Avviso di avvio del procedimento | 16 |
| 1.4.2 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione | 17 |
| 1.4.3 Elaborazione del Pup - Ptc e del rapporto ambientale | 17 |
| 1.4.4 Disponibilità della documentazione per il pubblico | 19 |
| 1.4.5 Convocazione conferenza di valutazione | 19 |
| 1.4.6 Formulazione parere motivato..... | 20 |
| 1.4.7 Adozione del Pup - Ptc e informazione circa la decisione | 20 |
| 1.4.8 Deposito e raccolta osservazioni..... | 21 |
| 1.4.9 Formulazione parere motivato finale e approvazione finale | 21 |
| 2 – Set di strumenti operativi per la Vas | 22 |
| 2.1 Comunicazione avvio procedura Vas e relativi allegati | 22 |
| 2.1.a – Elementi di riferimento delle attività di pianificazione provinciale | 23 |
| 2.1.b - Enti territorialmente interessati (una prima mappatura) | 27 |
| 2.1.c - Modalità di coinvolgimento..... | 29 |
| 2.1.d - Fac-simile lettera convocazione prima conferenza di valutazione | 30 |

Accordi

1 – Schema di Accordo di campo

PROVINCIA DI SASSARI PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Accordo di campo del -----

L'anno -----, il giorno ----- del mese di ----- tra:

l'Amministrazione Provinciale di -----, rappresentata dal Presidente -----;

l'Amministrazione Comunale di -----, rappresentata dal Sindaco-----;

la Comunità montana n.-----, rappresentata dal Presidente -----;

la Camera di commercio di Sassari, rappresentata dal Presidente -----;

il Consorzio per l'Area Industriale di -----, rappresentata dal Presidente -----;

il Consorzio del Nucleo industriale di -----, rappresentata dal Presidente -----;

di seguito indicati come Parti.

Premesso che

– il decreto legislativo 267/2000, all'articolo 20, attribuisce alla Provincia la competenza all'adozione ed approvazione del Piano territoriale di coordinamento;

– la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, agli articoli 2, 3, 4, 16 e 17, disciplina l'attribuzione della competenza della Provincia in ordine all'adozione ed approvazione del Piano urbanistico provinciale;

– con deliberazione n.----- del -----, il Consiglio provinciale ha approvato il Pup-Ptc;

Premesso, altresì, che¹

con riferimento al campo/sistema/ecologia del _____²

- il Ppr ha disposto, le seguenti:

prescrizioni:

-----;

indirizzi:

-----;

- l'art. 106 delle Nta del Ppr, in particolare, ha prescritto alla Provincia di:

-----;

- l'art. 107 delle Nta del Ppr, in particolare, ha prescritto ai Comuni di:

-----;

- con riferimento al presente campo il Pup-Ptc ha individuato:

a) quali Attori:

- il Comune di

- la Comunità montana

- altri enti

¹ Articolare le premesse in relazione a ciascun campo, sistema di organizzazione, ecologia ecc..... Se gli stessi enti sono territorialmente tutti interessati da più campi e/o sistemi di organizzazione e/o ecologie, con un unico accordo di campo si potranno definire iniziative relative a tutti gli oggetti o ad alcuni di essi anche congiuntamente, ma per ciascuno si dovranno definire distinte finalità, riferimenti normativi e caratteristiche.

² indicare il campo del progetto ambientale, il sistema di organizzazione dello spazio, l'ecologia elementare o complessa oggetto dell'Accordo. Se gli stessi enti sono territorialmente tutti interessati da più campi e/o sistemi di organizzazione e/o ecologie, con un unico accordo di campo si potranno definire iniziative relative a tutti gli oggetti o ad alcuni di essi anche congiuntamente, ma per ciascuno si dovranno definire distinte finalità, riferimenti normativi e caratteristiche.

b) il seguente quadro normativo di riferimento, comprendente gli strumenti di pianificazione settoriale vigenti:

c) i seguenti “descrittori”:

- forme processo:

- risorse/valori ambientali:

- potenzialità e problemi:

d) le seguenti relazioni del campo con il contesto di riferimento, comprendente le prescrizioni previste dal Ppr e dagli eventuali altri piani di settore rilevanti:

e) le seguenti “relazioni funzionali interne ed esterne” consistenti nelle relazioni tra i campi individuati dal Pup-Ptc:

f) le seguenti “prime ipotesi di soluzione” costituenti scenari di sviluppo delle potenzialità rilevate e/o di soluzione delle criticità emerse, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con le relazioni esterne/interne individuate:

Convergono e stipulano quanto segue:

Art.1

OGGETTO

1. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti concludono un Accordo di campo o di pianificazione (nel seguito indicato come Accordo) per avviare le procedure di attuazione delle previsioni normative, regolamentari previste dal Piano urbanistico provinciale - Piano territoriale di coordinamento (di seguito denominato Pup.Ptc).
2. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione delle previsioni del Pup-Ptc mediante l'individuazione di indirizzi specifici e l'adozione di procedure concordate per il recepimento di tali previsioni negli strumenti urbanistici e programmatori comunali nonché in quelli delle Comunità montane e degli altri enti territoriali firmatari dell'Accordo.
3. Esso determina altresì, le procedure per la realizzazione degli interventi e dei programmi di opere e servizi pubblici in maniera coordinata e nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale.
4. La premessa e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto.

Art.2

CONTENUTI

1. L'Accordo comprende i seguenti Campi del progetto:

2. L'Accordo riguarda altresì, i seguenti sistemi di organizzazione dello spazio:

3. L'Accordo riguarda altresì, le seguenti ecologie:

4. Il perimetro territoriale interessato all'Accordo è costituito dai Comuni di:

5. L'Accordo è finalizzato a dare attuazione alle “prime ipotesi di soluzione” e/o alle “linee guida” di cui alla premessa, individuate dal Pup-Ptc con riferimento a ciascun campo e/o sistema di organizzazione dello spazio oggetto del presente accordo.

6. A tal fine, vengono individuate le seguenti iniziative:

a) con riferimento al campo del _____:

b) ³

Art.3 ITER PROCEDURALE

1. Entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo, le Parti designeranno il loro rappresentanti nel gruppo di lavoro, costituito presso l'ufficio del Piano della Provincia (ovvero presso:-----) che, nei successivi 60 giorni deve formulare la prima ipotesi progettuale di massima, definendo gli indirizzi e le indicazioni per la successiva fase progettuale d'intervento.

2. Tale ipotesi progettuale deve prevedere gli obblighi delle parti per quanto riguarda le modalità e la tempistica relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione, di studio e di programmazione degli interventi, determinando i conseguenti oneri finanziari.

3. Gli interventi previsti potranno essere attuati congiuntamente o disgiuntamente da parte dei soggetti firmatari, a seconda delle risultanze progettuali di massima e definitive.

Art.4

OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Per la realizzazione del presente Accordo le Parti si impegnano e si obbligano come segue:

– l'Amministrazione provinciale si impegna a fornire a tutte le parti stipulanti i necessari servizi di supporto tecnico ed amministrativo per l'elaborazione della prima ipotesi progettuale di massima;

– il Comune (o l'Ente) di ----- si impegna a fornire con le proprie strutture tecniche la collaborazione tecnica ed amministrativa per l'elaborazione della prima ipotesi progettuale di massima;

– l'Amministrazione provinciale si dichiara interessata alla realizzazione diretta degli interventi previsti, quali:-----

– il Comune di -----, si dichiara interessato ai seguenti interventi:-----

– l'Ente -----, si dichiara interessato ai seguenti interventi:-----

- Per la realizzazione del presente Accordo le Parti dichiarano di avere la seguente disponibilità finanziaria:-----

Art.5

MODALITÀ D'ATTUAZIONE

Il Coordinatore del campo è designato nella persona del sig. -----

--, il quale procederà a -----

Art.6

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra le Parti non sospenderanno l'esecuzione del presente Accordo e dovranno essere sottoposte al preliminare tentativo di risoluzione per via amministrativa. L'Amministrazione provinciale dovrà esprimersi nel merito entro 90 giorni dalla notifica della richiesta.

³ Articolare i progetti e le iniziative in base a ciascun dispositivo spaziale oggetto dell'accordo.

2 – Schema di Accordo informativo

SCHEMA

PROVINCIA DI SASSARI
PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Accordo informativo del-----

L'anno -----, il giorno ----- del mese di -----

l'Amministrazione Provinciale di -----, rappresentata dal Dirigente -----, e
l'Ente/Amministrazione..... rappresentata dal Dirigente-----

Amministrazioni che nel seguito verranno indicate come "le Parti",

Visto

– il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce alla Provincia il compito di curare gli interessi e di promuovere lo sviluppo delle comunità locali all'interno del territorio provinciale e parallelamente affida alle Province il compito di redigere il Piano Territoriale di Coordinamento;

- le funzioni attribuite alla Provincia dalla legge regionale n. 9 del 12.06.2006;

– la legge regionale n. 45/89 che agli articoli 2, 3, 4, 16 e 17, disciplina l'attribuzione della competenza della Provincia in ordine all'adozione ed approvazione del Piano urbanistico provinciale (Pup-Ptc);

..... (parte relativa all'Ente o all'Amministrazione specifica)

- l'art. 50 del decreto legislativo n. 82 del 7.03.2005 n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", che, al comma 2, prevede che "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" ed al comma 3 stabilisce, inoltre, che "al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto"

Considerato che

– nelle more della piena operatività del Sistema informativo regionale, risulta auspicabile individuare forme di collaborazione tra le Parti per assicurare la crescita economica, sociale, culturale e civica del territorio provinciale nel suo complesso e che esiste un reciproco interesse delle Parti a favorire tale intesa;

– le Parti hanno già avviato rapporti di collaborazione, anche se limitati ad azioni contingenti, conseguendo positivi risultati nella attività sviluppata in comune;

- che entrambe le Parti condividono l'esigenza di estendere e rendere organica la collaborazione reciproca, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi nei rapporti fra le istituzioni;
- le nuove normative che regolano l'attività delle Parti consentono di promuovere la conclusione di accordi di programma per realizzare interventi che richiedono azioni integrate e coordinate di diversi organismi;
- le intese fra le istituzioni del territorio provinciale possono trovare un utile punto di riferimento anche nelle elaborazioni e nello strumento operativo predisposto dal Piano urbanistico provinciale-Piano territoriale di coordinamento (Pup-Ptc);

Considerato, altresì, che

- la Provincia ha predisposto il Pup che ha assimilato i contenuti anche del Ptc e sta completando la costruzione del Sistema informativo territoriale finalizzato all'attuazione del Piano provinciale e al servizio dell'attività di pianificazione comunale.
- tra i contenuti del Pup-Ptc indicati nelle citate leggi, il Ptc deve prevedere tra l'altro "le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque", il Pup deve prevedere la normativa di coordinamento relativamente alla salvaguardia attiva dei beni culturali e ambientali e a procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio.
- nella Normativa del Pup-Ptc è previsto che la Provincia, al fine di esercitare le funzioni di coordinamento della pianificazione previste dal Piano urbanistico provinciale e di attivare gli opportuni procedimenti di campo, possa definire degli accordi informativi con gli enti depositari di informazioni territoriali
- la filosofia a cui si ispirano gli obiettivi del processo di Piano attivato dalla Provincia fa esplicito riferimento al principio della collaborazione tra gli Enti locali e della copianificazione;
- detta collaborazione, qualora disciplinata da specifico accordo, può risultare di grande utilità, determinando, oltre ad un complessivo avanzamento di efficienza amministrativa e di capacità di governo, sinergie ed economie di spesa, poiché aiuta la comune interpretazione dei fenomeni territoriali ed evita la duplicazione e la dispersione delle basi informative;
- l'Amministrazione o Ente (parte specifica relativa alla Amministrazione o Ente)

Convengono e stipulano quanto segue

Art.1

Oggetto

1. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti concludono un Accordo informativo, nel seguito indicato Accordo, per avviare lo scambio dei flussi informativi di rispettiva competenza e sperimentare procedure per l'acquisizione ed il mantenimento di basi informative territoriali di comune interesse, utili all'attività di pianificazione e programmazione di entrambi gli enti;
2. Il presente Accordo ha per oggetto l'individuazione di indirizzi specifici e l'adozione di procedure concordate per il trasferimento di dati, grezzi ed elaborati, tra i rispettivi sistemi informativi.
3. La premessa e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Contenuti e finalità

Al fine di costituire il patrimonio di dati di cui sopra, di mantenerlo e di incrementarlo, le Parti costituiscono un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da tecnici della Amministrazione Provinciale e della Amministrazione diche si impegnano a seguire il programma riportato nelle considerazioni illustrate in premessa, nonché nelle seguenti linee operative:

A. Verifica dello stato di consistenza e di qualità delle basi informative territoriali in possesso delle Parti, nonché le fonti, le metodologie di produzione e dell'attuale mantenimento, che consiste nelle seguenti fasi operative: Selezione delle fonti informative secondo le finalità specifiche e gli obiettivi delle Parti; Definizione delle procedure tecniche di acquisizione degli elaborati tematici in relazione alle indicazioni del Sistema Informativo del Pup-Ptc e degli altri servizi dell'Amministrazione Provinciale e di quello dell'Amministrazione di..... Definizione delle procedure di aggiornamento e di approfondimento delle basi informative del Pup-Ptc e dagli altri servizi dell'Amministrazione Provinciale e di quello dell'Amministrazione, nonché delle procedure di trasferimento degli elaborati e dei dati;

B. Elaborazione di un programma dettagliato di lavoro secondo le finalità, competenze ed esperienze specifiche di ciascuna delle Parti, seguendo le linee di indirizzo di volta in volta necessarie ad elaborazioni tematiche e socio-economiche, con le seguenti fasi operative:

Individuazione degli interventi progettuali, secondo gli obiettivi delle Parti nel rispetto del quadro normativo di riferimento; Valutazione della coerenza delle azioni di progetto individuate dall'Amministrazione con il quadro dei processi socio-economici, ambientali e insediativi del territorio;

Individuazione delle priorità in relazione ad alcuni temi e campi problematici e delle priorità di realizzazione degli interventi previsti secondo gli scenari, concordati dalle Parti, derivanti dalla procedura di valutazione;

Individuazione di approfondimenti tematici mirati alla definizione della coerenza economico-ambientale degli interventi progettuali;

Rappresentazione, secondo le procedure del Sistema Informativo del Pup-Ptc e degli altri servizi dell'Amministrazione Provinciale e dell'Amministrazione di....., degli elaborati finali che individuano linee guida del territorio, individuazione degli ambiti territoriali idonei per la localizzazione di interventi, accompagnati da approfondimenti tematici su settori d'interesse.

C. Elaborazione di un programma, su base annuale, di ulteriore acquisizione di basi informative di comune interesse, di responsabilità relative all'affidamento della progettazione finalizzata ad approfondimenti tematici connessi alla pianificazione socio-economica territoriale.

Attuazione di programmi d'intervento concreto in determinati settori individuati dalle due Parti e rientranti nella programmazione concordata al fine di fornire servizi reali alle aziende che vadano dalla divulgazione di informazioni su aspetti normativi, legislativi, di mercato, tecnici e finanziari, nonché realizzazioni di incontri, seminari o corsi di formazione Al fine di attuare tali programmi di assistenza, divulgazione e trasferimento di conoscenze, le Parti individueranno se sussistano le condizioni e quali strumenti attivare al fine di ottenere il cofinanziamento delle iniziative predette attraverso l'utilizzazione di specifici fondi regionali, nazionali o comunitari.

Art.3

Iter procedurale

Entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo, le Parti designeranno il loro rappresentanti nel gruppo di lavoro, costituito dalla Amministrazione provinciale presso il Settore ----- e presso l'Amministrazione

Art.4

Obblighi delle parti

I Dirigenti competenti delle Parti, saranno responsabili dell'attivazione delle procedure e dell'affidamento delle responsabilità previste. Le loro decisioni divengono immediatamente esecutive.

I diversi interventi una volta constatati dai Dirigenti, e dunque resi esecutivi sia nelle procedure che nell'affidamento delle responsabilità, dovranno essere inseriti nella programmazione degli interventi all'atto dell'approvazione da parte dei rispettivi Consigli, del Bilancio di previsione.

Per la realizzazione del presente Accordo le Parti si impegnano e si obbligano inoltre come segue:

- l'Amministrazione provinciale si impegna a fornire i necessari servizi di supporto tecnico, in particolare cartografico, per l'implementazione dei dati;
- l'Amministrazione di si impegna a fornire i necessari servizi supporto tecnico e a comunicare periodicamente i dati da essa raccolti ed elaborati.
- Per la realizzazione del presente Accordo le Parti dichiarano di avere la seguente disponibilità finanziaria:-----

Art.5

Modalità d'attuazione

(..... da dettagliare in relazione allo specifico Accordo informativo)

Art.6

Leale collaborazione

Le Parti si impegnano ad attivare procedure di leale collaborazione per l'attuazione del presente Accordo.

Art. 7

Durata

Il presente Accordo impegna le parti per una durata di 3 anni, ed è espressamente rinnovato, previo bilancio sull'attività svolta, da presentare ogni triennio agli organi dei rispettivi Enti.

Procedure per la Valutazione ambientale strategica (Vas)

1 – Modello metodologico organizzativo per la Vas del Pup- Ptc

1.1 Norme di riferimento generali

Il presente modello metodologico, procedurale ed organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di coordinamento (di seguito Pup-Ptc) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce:

- del d. lgs n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” parte seconda (disciplina Via-Vas-Ippc);
- del d. lgs n. 4/2008, che ha modificato la disciplina della parte II del d. lgs. 152/2006 e trova applicazione rispetto alle procedure di Vas non ancora avviate alla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero al 14 febbraio 2008
- della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

La Regione Sardegna non ha approvato la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica come previsto dall’art. 22 del d. lgs. 152/2006: pertanto la disciplina statale deve essere applicata per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di competenza provinciale e regionale⁴. Inoltre si prevede all’ art. 35 del d. lgs n. 4/2008 che:

1. “le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto”.
2. “trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili”

La diretta applicazione da parte della Provincia della disciplina statale in materia di Vas incontra un ostacolo derivante dalla mancanza, nella norma statale stessa, della individuazione diretta dell’autorità competente per le Vas regionali e sub-regionali.

Per quanto non espressamente previsto nella disciplina statale – in particolare per l’individuazione concreta dell’autorità competente – la Provincia dovrà dotarsi di un regolamento, all’interno del quale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 4 del 2008, potrà essere disciplinata nel dettaglio la procedura di Vas per i piani provinciali e sub-provinciali.

⁴ Art. 22: “Procedure di Vas in sede regionale o provinciale:

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all’articolo 21.

2. Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto”.

Norme di riferimento regionali

- L.r. n. 6 del 18-5-2006, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)". All'art. 2, co. 1, lett. f) stabilisce che l'ARPAS provvede a "fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (Vas)[...]".
- L.r. n. 9 del 12-6-2006, recante "conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", stabilisce:
 1. l'art. 48 prevede che "in materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. [...]In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:
 - a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;
 - b) formulazione di linee-guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;
 - c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;
 - d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale.
 2. L'art. 49 della l.r. n. 9 del 2006 prevede che "in materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale[...]. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi da parte della Giunta regionale entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, le specifiche categorie di opere, tra quelle regolamentate dalle direttive comunitarie vigenti, da attribuire alla competenza delle province. Prima della sua approvazione definitiva l'atto di indirizzo e coordinamento è inviato al Consiglio regionale per l'espressione del parere della competente Commissione. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario si prescinde dal parere"⁵.

Si osserva, infine, che il trasferimento della funzione di "svolgimento della Valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di rilevanza provinciale" dalla Regione alla Provincia dovrebbe operare solo in seguito all'effettivo trasferimento da parte di un Decr. Pres.g.r., delle relative risorse e dei beni necessari. L'art. 10, co. 1 della l.r. n. 9 del 2006 prevede, infatti, che "Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse".

Volendo, tuttavia, provvedere comunque a svolgere la funzione conferita per quanto riguarda lo svolgimento della procedura di Vas del Pup - Ptc, la Provincia dovrà, come già

⁵ Si rileva una contraddizione tra quanto stabilito dall'art. 49 e quanto, invece, previsto dall'art. 48 della l.r. 9/2006. Lo svolgimento della procedura di Valutazione ambientale strategica sui piani di livello provinciale è attribuita dal primo articolo alla Provincia e dal secondo alla Regione. In particolare la previsione contenuta nell'art. 49 è stata aggiunta dall'art. 5, co. 19 della l.r. 5-3-2008 n. 3, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)". Tale norma, però ha omesso di modificare l'art. 48, determinando, così una contraddizione tra norme. Sembra possibile risolvere tale antinomia ritenendo la previsione dell'art. 48 della l.r. n. 9 del 2006 implicitamente abrogata dalla disposizione della finanziaria 2008. tale legge, infatti, con la previsione dell'art. 5, comma 19 dovrebbe essere interpretata nel senso del trasferimento della funzione dalla regione alla Provincia.

evidenziato, adottare un apposito regolamento. E ciò in applicazione, oltre che del principio generale sancito dall'art. 7 del T.U. sugli Enti Locali, anche dell'esplicita norma regionale contenuta nell'art. 7, co. 1 della l.r. n. 9 del 2006 che stabilisce, infatti, che "in conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti".

1.2 Ambito di applicazione

L'art. 7 del d.lgs. 152/2006, (ora art. 6 in seguito alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. n. 4 del 2008) in attuazione dell'art. 3 della Direttiva 27-6-2001 n. 2001/42/CE, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", definisce l'oggetto della disciplina sulla Vas, come segue:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al co. 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997, e successive modificazioni.

Il Pup - Ptc in quanto Piano territoriale rientra nella previsione del co. 2 ed è, quindi, automaticamente e senza necessità di valutazione preventiva del potenziale impatto sull'ambiente, soggetto alle norme in materia di Vas. Dispone, infatti, il co. 3-bis del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, che "l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente".

1.3 Soggetti interessati

Una definizione dei soggetti interessati al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Vas) è rintracciabile nell'art. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 e di cui alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4 del 2008; ovvero: "chiunque, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali del piano o programma sottoposto a valutazione di impatto strategico o del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo".

In particolare, tali soggetti si distinguono in:

- l'autorità procedente e proponente;
- l'autorità competente per la Vas;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- l'autorità competente in materia di VIA.

Autorità procedente e proponente

Il d. lgs. n. 4 del 2008 ha introdotto le seguenti definizioni di "autorità procedente" e di "proponente":

- **Procedente:** "la Pubblica Amministrazione che elabora il Piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- **Proponente o committente:** "l'Ente o la Pubblica Autorità cui compete l'adozione di un piano o programma o, in genere, che ne richiede l'approvazione, nonché l'Ente o la Pubblica Autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto pubblico e il soggetto che richiede l'autorizzazione relativa ad un progetto privato";

Autorità competente

La Provincia, in qualità di autorità procedente, individua con atto formale reso pubblico l'autorità competente per la Vas⁶. Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

E' altresì possibile che l'autorità competente⁷ per la Vas sia individuata, in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione

⁶ Cfr. Deliberazione n. 24/23 del 23.4.2008, allegato C, art. 3.

⁷ L'art. 7, commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006 come da ultimo modificato prevedono che in sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

- a) I criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) I criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;

ambientale (i dirigenti e/o responsabili delle strutture a ciò predisposte), anche il responsabile di procedimento del Pup-Ptc o da altri aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale della Provincia.

Il d.lgs. n. 4 del 2008, che si applica ai piani e programmi per i quali non sia stata ancora avviata la procedura di Vas, ha modificato la definizione di "autorità competente", sostituendola con la seguente: "la Pubblica Amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Via, nel caso di progetti".

Soggetti competenti in materia ambientale

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto precedente, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) soggetti competenti in materia ambientale

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori aree protette;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna;

b) enti territorialmente interessati

- Regione;
- Autorità di Bacino;
- Regioni, Province e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia"). Tutte queste specificazioni rispetto alla disciplina statale sono necessarie al fine di poter svolgere la procedura di VAS in sede locale. In mancanza la Provincia dovrebbe, come già detto e come stabilito dalla l.r. n. 9 del 2006 – che all'art. 7 stabilisce che "in conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti" –, provvedere con regolamento ad individuare "l'autorità competente alla VAS" per i piani di ambito provinciale rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/42/CE e del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché gli altri soggetti e categorie di soggetti interessati di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; (come già detto nel caso del PTCP tale fase non è necessaria)

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

Il pubblico

Il pubblico comprende una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la Vas, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Pup-Ptc, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

Il d.lgs. n. 4 del 2008 definisce il pubblico come: “una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone”; distingue anche il pubblico interessato, definendolo come: “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), si considerano titolari di siffatto interesse”.

1.4 La procedura di Vas del Pup - Ptc

Secondo il disposto dell'art. 11 del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dal d.lgs. n. 4 del 2008: la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del Piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli artt. da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (ad opera dell'autorità competente solo per i piani e programmi di cui all'art. 6 co. 3, d.lgs. 152/2006. il Pup - Ptc non fa parte di tale categoria ma è automaticamente rientrante nel campo di applicazione della disciplina sulla Vas in quanto rientrante nella categoria di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006);
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale (ad opera dell'autorità procedente ed ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 152 del 2006);
- c) lo svolgimento di consultazioni (l'autorità competente collabora con l'autorità procedente per l'individuazione dei soggetti interessati);
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (autorità competente);
- e) la decisione (autorità procedente);
- f) l'informazione sulla decisione (autorità procedente);
- g) il monitoraggio (autorità procedente).

Le fasi del procedimento

- Avviso di avvio del procedimento;
- individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
- elaborazione del Pup - Ptc e del Rapporto Ambientale;
- messa a disposizione;
- convocazione conferenza di valutazione;
- formulazione parere ambientale motivato;
- adozione del Pup - Ptc;
- pubblicazione e raccolta osservazioni;
- formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
- gestione e monitoraggio.

1.4.1 Avviso di avvio del procedimento⁸

La Valutazione Ambientale Strategica (Vas) è avviata contestualmente al procedimento di predisposizione del Pup - Ptc, mediante pubblicazione dell'avviso di avvio di procedimento. Nell'avviso va chiaramente indicato/esplicitato l'avvio della Vas del Pup - Ptc.

⁸ Cfr. Deliberazione n. 24/23 del 23.4.2008, allegato C, art. 10.

1.4.2 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la Vas, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

1.4.3 Elaborazione del Pup - Ptc e del rapporto ambientale

Nella fase di elaborazione e redazione del Pup – Ptc, l'Autorità competente per la Vas collabora con l'Autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materie ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano (scoping) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale. Tale attività deve essere sviluppata attraverso una consultazione tra l'Autorità procedente, l'Autorità competente ed i soggetti competenti in materia ambientale già individuati al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Tale consultazione, salvo quanto diversamente concordato, dovrebbe concludersi entro novanta giorni (cfr. art. 13 d.lgs. 152/2006);
- elaborazione, da parte dell'Autorità procedente, del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva e dell'art. 13, commi 3 e ss. d.lgs. 152 del 2006 e dell'allegato VI del decreto stesso (come modificati dal d.lgs. n. 4 del 2008). Si evidenzia che, onde evitare duplicazioni, si dovrà tenere presente anche il Rapporto Ambientale elaborato nel procedimento di adozione e Valutazione ambientale strategica del Ppr, e, ove possibile, utilizzare le informazioni ivi contenute. Il Rapporto Ambientale dovrà seguire l'iter di elaborazione del Piano e dovrà essere accompagnato da una sintesi non tecnica;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale.

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la Vas definiscono il percorso metodologico procedurale del Piano e della relativa Vas.

Scoping⁹ – conferenza di valutazione (prima seduta).

L'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente per la Vas predispongono un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 1.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica ed integrazione. Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale¹⁰.

L'Autorità procedente, in seguito ad una fase di consultazione che coinvolge, oltre all'Autorità competente per la Vas, anche i soggetti interessati, sulla base di un rapporto preliminare circa i possibili impatti del Piano, e che deve avere una durata massima di novanta giorni, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), e dell'art. 13 del d.lgs. 152 del 2006 (come da ultimo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 4/2008) illustrano:

- gli impatti significativi che l'attuazione del Piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale,
- le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano o del programma stesso.

L'allegato VI del decreto riporta le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano o del programma.

- a) l'illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Pup - Ptc e del rapporto con altri Piani pertinenti;
- b) gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Pup - Ptc;
- c) le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Pup - Ptc, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del D. lgs. del 18 maggio 2001, n. 228;
- e) gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Pup - Ptc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
- f) i possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

⁹ Cfr. Deliberazione n. 24/23 del 23.4.2008, allegato C, art. 11.

¹⁰ Cfr. Deliberazione n. 24/23 del 23.4.2008, allegato C2, contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 14.

- g) le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Pup - Ptc;
- h) le sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di *know-how*) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) la sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Si tenga presente che, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

1.4.4 Disponibilità della documentazione per il pubblico

L'Autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica la proposta di Pup - Ptc, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e ne dà comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati. Tale notizia deve essere comunicata tramite pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e deve contenere le seguenti informazioni minime: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'Autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del Rapporto Ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. La proposta di piano ed il rapporto ambientale devono, inoltre, essere pubblicati sul sito web della Provincia.

1.4.5 Convocazione conferenza di valutazione

L'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati al punto 4.3, il Pup - Ptc ed il Rapporto Ambientale al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato entro quarantacinque giorni dal deposito, all'Autorità competente ed all'Autorità procedente.

La conferenza di valutazione, è convocata dall'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la Vas.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Pup - Ptc, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Pup - ptc e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS.

1.4.6 Formulazione parere motivato

L'Autorità competente per la Vas, d'intesa con l'Autorità procedente, alla luce della proposta di Pup - Ptc e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Pup - Ptc.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico;
- il parere della conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Pup - Ptc valutato.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la Vas, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

1.4.7 Adozione del Pup - Ptc e informazione circa la decisione

L'Autorità procedente adotta il Pup - Ptc comprensivo della dichiarazione di sintesi, volta ad illustrare il processo decisionale seguito. A tal fine occorre:

- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Pup - Ptc e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Pup - Ptc e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Pup - Ptc.

Contestualmente l'Autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione.

In particolare, la decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Attraverso la pubblicazione sui siti web delle Autorità interessate, devono essere resi pubblici i seguenti punti:

- il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18.

1.4.8 Deposito e raccolta osservazioni

Ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 45 del 1989, il Piano Urbanistico Provinciale, adottato dal Consiglio provinciale, è depositato presso la segreteria della Provincia ed in quella dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblico all'Albo della Provincia ed in quello di ogni suo Comune, nonché mediante avviso sui maggiori quotidiani dell'Isola.

Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del Piano. Nei 30 giorni successivi i Comuni, le organizzazioni sociali e sindacali ed i cittadini possono presentare osservazioni alla Provincia.

1.4.9 Formulazione parere motivato finale e approvazione finale

Il Consiglio provinciale, accolte o respinte le osservazioni presentate, con motivato parere, delibera l'approvazione del piano.

Il Piano Urbanistico Provinciale entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

2 – Set di strumenti operativi per la Vas

2.1 Comunicazione avvio procedura Vas e relativi allegati



PROVINCIA DI SASSARI

Prot. Sassari _____.____.

ATTIVAZIONE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (Vas)

D.Lgs n.152/06 così come modificato dal d.lgs n.4\2008

Vista La Legge n. 45/89 e successive modifiche ed integrazioni

Viste le disposizione attuative contenute nella DGR n.____ del ____

si rende noto

che la Provincia di Sassari, settore 9° - Programmazione e Pianificazione, in qualità di Autorità procedente intende avviare il procedimento di redazione del Pano Urbanistico Provinciale (Pup-Ptc)

Si riporta il allegato un documento contenente:

- contenuti del piano o programma anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o programma
- enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale
- modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni secondo quanto stabilito nell'art. 6 della DGR n.del

Il Dirigente

2.1.a – Elementi di riferimento delle attività di pianificazione provinciale

Lo scenario normativo e pianificatorio di riferimento¹¹

L'attività di pianificazione provinciale è stata caratterizzata, fondamentalmente, dalla costituzione dell'Ufficio del Piano e dalla elaborazione e approvazione del Piano urbanistico provinciale-Piano territoriale di coordinamento (Pup-Ptc) che ha in più occasioni rappresentato un importante documento di riferimento per l'azione della Provincia.

Negli ultimi anni, lo scenario normativo e pianificatorio ha subito un'importante evoluzione a livello regionale, così da richiamare la necessità di un aggiornamento e un adeguamento del Pup-Ptc e l'opportunità di rafforzare i suoi caratteri di Piano quadro sulla cui base la Provincia potrà assumere un rinnovato ruolo nei processi di governo del territorio.

Tra i momenti e le situazioni caratterizzanti il nuovo scenario normativo e pianificatorio, che verranno ampiamente analizzati nell'ambito del Piano, si citano:

- la l.r. n. 9/2001 che, nel modificare le circoscrizioni provinciali del territorio regionale, ha individuato, a seguito della nascita della Provincia di Olbia-Tempio, un nuovo ambito territoriale di riferimento del Pup-Ptc, l'attuale provincia di Sassari corrispondente al Nord Ovest della Sardegna.
- La l.r. n. 1/05 che, in attuazione del principio di cooperazione degli enti locali con la Regione, istituisce il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza permanente Regione - enti locali quale sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna.
- La l.r. n. 12/05 che, nel delineare le norme per le unioni di Comuni e le comunità montane e gli ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni, rappresenta un'ulteriore opportunità di cooperazione interistituzionale per la Provincia in riferimento all'esercizio delle competenze conferite dal d.lgs 267/2000.
- La l.r. n. 9/2006 con la quale la Regione ha disciplinato il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli Enti Locali, in attuazione delle Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna e in coerenza con le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione. All'interno del Piano urbanistico provinciale possono trovare collocazione alcuni temi strategici indicati nella legge, quali, per esempio, la protezione e l'osservazione dei sistemi costieri nell'ambito del territorio provinciale, la gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, l'individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale, la promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali, degli istituti, dei luoghi della cultura e dei relativi servizi.
- Il Piano stralcio di assetto idrogeologico (Pai), adottato con la Delibera della G.R. n° 54/33 del 30.12.04 ed entrato in vigore 11 marzo 2005, che, avendo valore di piano territoriale di settore con finalità di salvaguardia di persone, beni, ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale sui piani e programmi di livello regionale e provinciale.
- Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), redatto ai sensi della l.r. n. 8/2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", definitivamente approvato dalla Giunta Regionale ed entrato in

¹¹ Cfr. "Linee guida e piano generale delle attività per lo sviluppo delle attività di pianificazione provinciale", a cura della Provincia di Sassari.

vigore il 6 settembre del 2006 per il primo ambito omogeneo. Il Ppr modifica sostanzialmente l'approccio alla pianificazione del territorio regionale in quanto viene a costituire il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile del territorio, assicurando al territorio regionale un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio.

- I Protocolli di intesa tra Regione e Province per l'adeguamento dei Piani provinciali al Ppr ed i Protocolli Regione-Comuni-Province per l'adeguamento dei Piani comunali al Ppr stipulati a fine del 2006, che inaugurano una nuova stagione di cooperazione istituzionale in relazione ai temi della pianificazione territoriale ed urbanistica.
- I Protocolli tecnici stipulati con la Ras nel maggio del 2005 (Protocollo disciplinante le attività connesse alla unificazione e al coordinamento dei Piani Urbanistici Provinciali e un Protocollo per la realizzazione, il monitoraggio, l'aggiornamento del mosaico delle emergenze storico-culturali alla scala provinciale).
- La direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 che introduce la valutazione ambientale strategica (Vas) prescrivendo nell'art. 3 che "I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE".
- I processi di progettazione integrata e di pianificazione strategica attualmente in corso nell'ambito degli strumenti di programmazione dello sviluppo locale.

La progettazione integrata è stata orientata per far emergere dal basso linee strategiche sia da sviluppare nei progetti integrati presentati di recente, sia da proporre come contributi per la nuova programmazione 2007-2013.

La pianificazione strategica ha visto impegnati sette comuni dell'area Nord-Ovest della Provincia nella elaborazione del Piano strategico comunale e del Piano strategico intercomunale. Rispetto allo schema delineato nei singoli piani strategici - che individua le aree urbane come nodo d'eccellenza per lo sviluppo del territorio - la Provincia ha l'opportunità di svolgere un ruolo cruciale quale soggetto istituzionale capace di riconnettere in un quadro di coerenza, le prospettive della città con le prospettive del territorio provinciale.

Obiettivi dell'attività¹²

Il Piano urbanistico provinciale/Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Sassari si propone quale strumento per avviare la costruzione di una nuova organizzazione urbana del territorio provinciale orientata a:

- dotare ogni parte del territorio di una specifica qualità urbana;
- individuare per ogni area del territorio una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo del territorio;

¹² Cfr. "Linee guida e piano generale delle attività per lo sviluppo delle attività di pianificazione provinciale", a cura della Provincia di Sassari.

- fornire un quadro di riferimento generale all'interno del quale le risorse e le potenzialità di ogni centro vengono esaltate e coordinate.

Applicando questi principi al campo urbano regionale, emergono chiaramente il senso e le prospettive che assumerebbero alcuni temi del dibattito inerente il riordino territoriale e funzionale degli Enti Locali.

Da questo punto di osservazione, la discussione deve essere l'occasione per affrontare il tema "dell'urbanità" dell'intero territorio regionale, nonché per definire e rafforzare il ruolo di indirizzo e di pianificazione delle Province nell'individuazione di opportunità che devono essere offerte alle diverse situazioni di crisi, d'instabilità e di potenziale benessere. Tutto ciò con lo scopo di costituire nuove solidarietà urbane e formare "città di città", più adeguate al "modello dell'urbano" contemporaneo.

Le basi metodologiche per la costruzione di questo nuovo modello possono essere individuate:

- nell'assunzione di un concetto di centralità urbana non più legato alla tradizionale geografia della polarizzazione, ma alla capacità di coinvolgere in un processo di crescita urbana gli indizi di vitalità diffusi in un territorio; nel caso specifico, si individuano nel Nord-Sardegna i caratteri unitari di un territorio dotato di centralità urbane, che hanno sullo sfondo l'articolazione funzionale delle due grandi aree del Sassarese e della Gallura;
- nell'assunzione dell'ambiente - inteso come natura e storia - come nucleo centrale dell'intero progetto di territorio;
- nell'esigenza di far emergere nuovi rapporti tra società e territorio superando prefigurazioni forse non più proponibili, che fanno corrispondere in modo semplificante e deterministico a figure spaziali (le regioni storiche) figure socio territoriali (le comunità territoriali che in passato hanno avuto con le regioni storiche legami determinanti per l'organizzazione della vita insediativa, ma che oggi cercano di costruire nuove relazioni e nuove prospettive);
- nell'individuazione di campi del progetto come ambiti territoriali su cui avviare processi di confronto tra i diversi soggetti del territorio, per la costruzione di nuove ecologie territoriali, cioè di nuove situazioni territoriali che rappresentano l'unità di riferimento intercomunale degli scenari futuri di organizzazione dello spazio e dell'economia delle attività orientati in senso ambientale;
- nella caratterizzazione del Piano come procedimento dotato di una sua strumentazione basata sulla figura giuridica dell'accordo di campo, che sostituisce la tradizionale normativa prescrittiva a priori, per muovere verso la costruzione di impegni e obblighi reciproci tra i differenti soggetti del territorio, in primis, i Comuni;
- nella collocazione del processo di Piano in relazione al percorso di sviluppo che la Provincia sta portando avanti nell'ambito dell'accordo partenariale del Patto per il Nord-Ovest;
- nell'integrazione nel processo di Piano dell'attività di pianificazione strategica quale specificazione operativa della dimensione partecipativa e attuativa del processo stesso;
- nella configurazione multipla del Piano provinciale, concetto che inaugura un rinnovato confronto tra i diversi livelli di pianificazione.

Il Pup-Ptc, viene proposto alla Regione nella sua versione adeguata al Piano paesaggistico regionale, quale specificazione dello stesso Ppr (in conformità a quanto previsto dall'art. 11 delle Nta del Ppr e quale base conoscitiva e di riferimento per lo sviluppo della pianificazione comunale).

Inoltre, in riferimento all'art. 16 comma 1f) della l.r. n. 45/89, il Piano costituisce il quadro di riferimento per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio; in particolare, per la Valutazione di

impatto ambientale, per la Valutazione ambientale strategica e per la Valutazione di incidenza ecologica.

Riguardo i piani di settore (nell'evidenziare come nel passato essi siano stati, in genere, predisposti in modo autonomo dal Pup-Ptc) si richiama l'esigenza di una nuova articolazione di rapporti per la quale il Piano individua queste ipotesi:

- per quanto riguarda i piani sovra-ordinati la Provincia attraverso il Pup-Ptc deve poter interfacciarsi con detti piani, per far sì che i pareri richiesti non si limitino a risposte formali ma ad una verifica di coerenza e di compatibilità sostanziali;
- per quanto riguarda i piani di settore di competenza della Provincia o di altri enti questi possono essere sviluppati quali specificazione ed integrazione del Pup-Ptc attraverso un approccio di campo, costituendo in tal senso un'ulteriore importante modalità di attuazione dello stesso.

Obiettivi prioritari di sostenibilità ambientale e paesaggistica

Sulla base dei principali documenti programmatici e normativi comunitari, nazionali e regionali in materia di strategie e politiche per lo sviluppo sostenibile, sono stati individuati gli obiettivi ambientali relativi ai fattori ambientali più significativi per ogni area di azione prioritaria. Questi obiettivi ambientali sono di carattere generale e possono essere così sintetizzati:

- cambiamenti climatici;
- conservazione e gestione delle risorse naturali;
- sostenibilità dei trasporti e gestione del territorio;
- conservazione e tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- conservazione e tutela del patrimonio urbanistico architettonico.

2.1.b - Enti territorialmente interessati (una prima mappatura)

Regione

Presidenza
Direzione generale della Presidenza
Servizio Conservatoria delle coste
.....

Assessorati

Difesa dell'Ambiente
Agricoltura e riforma agro-pastorale
Igiene, sanità e assistenza sociale
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Turismo, artigianato e commercio
Enti locali, finanze e urbanistica
Pubblica Istruzione
Industria
Lavori Pubblici
Trasporti
.....

Province (confinanti)

Provincia di Nuoro
Provincia di Oristano
Provincia di Olbia-Tempio
.....

Altri Enti

Soprintendenza ai beni paesaggistici
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Provincia di Sassari
ARPA
Ente Foreste della Sardegna
ERSAT Sardegna
ASL
.....

Enti di Gestione di aree protette

Parco naturale regionale di Porto Conte
Parco Nazionale dell'Asinara - Area marina protetta Asinara
AMP di Capo Caccia
.....

Enti e organismi del pubblico interessato (una prima mappatura)

Tipologia Ente

Associazioni di categoria

API
Confindustria
Coldiretti
Confartigianato Sarda
Confcommercio regionale
.....

Sindacati

CGIL
CISL
UIL
UGL
.....

Associazioni ambientaliste

Amici della Terra
Legambiente
WWF
Terranostra
Marevivo
LIPU
Greenpeace
Italia Nostra
Federparchi
.....

Camera di Commercio

Associazioni di Consumatori

Lega Consumatori
Adiconsum
.....

Cittadini

2.1.c - Modalità di coinvolgimento

Per la fase di consultazione si intendono impostare distinte modalità di coinvolgimento delle autorità ambientali e del pubblico interessato. Si ritiene infatti che in questa fase il tipo di contributo richiesto alle autorità ambientali sia di natura essenzialmente tecnica.

Pertanto, in questa fase il pubblico sarà unicamente informato dell'avvio della procedura di Vas attraverso la pubblicazione del presente documento sul sito web della Provincia.

A ciascuna delle autorità ambientali individuate sarà inviato un rapporto preliminare per un congruo periodo di tempo, trascorso il quale le autorità ambientali saranno convocate in un seminario in cui, dopo una presentazione in sessione plenaria del documento, saranno individuati gruppi di lavoro tematici per approfondire specifiche problematiche e saranno accolte proposte di integrazione e modifica.

I gruppi di lavoro così costituiti potranno continuare ad operare anche nel proseguimento del processo di Vas, potendo essere considerati degli "organismi" del processo partecipativo, a cui fare riferimento nelle fasi cruciali del processo.

Passaggi fondamentali del confronto nella procedura di Vas

I passaggi fondamentali del confronto nella procedura di Vas sono:


1. l'indizione della Conferenza di Valutazione articolata in una seduta introduttiva, una seconda seduta ed una eventuale seduta finale;
2. l'avvio di forum generali e tematici di consultazione con i rappresentanti pubblici e privati, e con i cittadini. Le consultazioni saranno estese ad altri Soggetti interessati qualora se ne ravvisi la necessità in momenti successivi del processo;
3. la predisposizione di pagine web dedicate, accessibili dal sito istituzionale della Provincia, di informazione e partecipazione alla fase di adeguamento del Pup - Ptc ed al processo di Vas.

Chiunque ne abbia interesse può :

- prendere visione e scaricare gli elaborati del Pup-Ptc vigente e i documenti e gli atti del nuovo Pup-Ptc in adeguamento dal sito web della Provincia di Sassari;
- presentare osservazioni e proposte su tali documenti all'indirizzo di posta elettronica della Provincia di Sassari, indicando nell'oggetto "Osservazioni e proposte al Pup-Ptc" oppure, tramite posta ordinaria indirizzandole al Dirigente del Settore pianificazione territoriale, programmazione e assetto del territorio ed indicando sulla busta la dicitura "Osservazioni e proposte al Pup-Ptc".

In relazione all'avvio del confronto di Vas sulle strategie, gli obiettivi e i contenuti del Pup-Ptc si procederà ad indire incontri (oltre a quelli previsti con Enti locali ed Autorità ambientali) in vari momenti del processo, finalizzati a perseguire le attività di informazione, partecipazione e concertazione con i rappresentanti pubblici e privati che operano e agiscono sul territorio e con i cittadini, di cui verrà data idonea diffusione attraverso il sito istituzionale, nonché tramite comunicazione diretta utilizzando i canali abituali (mailing list, posta ordinaria, quotidiani locali).

2.1.d - Fac-simile lettera convocazione prima conferenza di valutazione



PROVINCIA DI SASSARI

Sassari, ___/_____/___

Prot. Gen.: _____

**Coordinatore Autorità Competente per la Vas del Pup-Ptc:
Provincia di Sassari: Dirigente Settore Ambiente - sede**

Autorità ambientali:

Regione Sardegna - Presidenza

09123 Cagliari, viale Trento 69 Tel. 070/606280 - Fax
070/6067530

Direzione generale della Presidenza

09123 Cagliari, viale Trento 69 Tel. 070/653697 - Fax
070/6062398

Provincia di Oristano

Via Enrico Carboni sn – 09170 Oristano Tel: 0783 7931
Fax: 0783 793305

Provincia di Olbia-Tempio

Via A. Nanni n. 17/19 – 07026 Olbia - Tel 0789/557600
Fax 0789/557690

Provincia di Nuoro

ARPA

Direzione generale
via Palabanda, 9 - Cagliari tel. 070 67881 fax 070
67881201

Ente Foreste della Sardegna

Direzione generale
Sede: viale Merello, n. 86 - 09123 Cagliari tel 070 27991
fax 070 272086

ERSAT Sassari

Via Baldedda, n. 11 – 07100 Sassari tel 079 250001 fax
079 252257

ASL

Direzione Generale: via Catalocchino 11 - 07100 Sassari

tel. 079 2061907 fax. 079 2061231

Ente di Gestione del Parco naturale regionale di Porto Conte

Sede del Parco: Casa "Gioiosa" ex Colonia Penale, Loc. Tramariglio Sp 55 n. civ. 44 07041 Alghero

Ente di Gestione del Parco Nazionale dell'Asinara

Via Josto, 7 - 07046 Porto Torres (SS) Tel. 079 503388
Fax 079 501415

Ente di Gestione dell' Area Marina Protetta di Capo Caccia

Ufficio Ambiente Via. S. Anna, 40 Alghero, 07041 (SS)
Tel. 079.997816 Fax 079.997819

Sede distaccata: c/o Porto Conte Ricerche Località Tramariglio - SP 55, Km 8,000 Tel. 079.998551/548/543

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la provincia di Sassari

Piazza Sant'Agostino 2 07100 – Sassari Tel. 079 206741
Fax: 079 232666

.....

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (Vas) del Pup-Ptc della Provincia di Sassari ai sensi della _____:

Convocazione della 1a Conferenza di Valutazione delle Autorità Ambientali

Nell'ambito dell'adeguamento del Pup-Ptc, in qualità di Autorità Procedente, ha disposto l'avvio della procedura di Vas (DGP n. ____ del __/__/__) e l'avvio del confronto di Vas sulle strategie, gli obiettivi e i contenuti del Pup-Ptc (DGP n. ____ del __/__/__).

Con avviso pubblicato sul _____, la Provincia di Sassari ha inoltre individuato le Autorità Competenti in materia ambientale da coinvolgere nella Conferenza di Valutazione della Vas. Al fine di avviare il processo partecipativo e di confronto di Vas con le Autorità Competenti in materia ambientale, richiamati:

- la Direttiva 2001/42/CE
- il Titolo II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D. lgs n. 4/2008

è convocata la:

1A CONFERENZA DI VALUTAZIONE - Pup-Ptc Sassari
il giorno __/_____/__ alle ore __:__

I documenti del nuovo Pup-Ptc, sui quali avviare il confronto (allegati alla presente), sono:

- Documento preliminare del Pup-Ptc - strategie, obiettivi e temi di Lavoro
- Avviso di avvio del confronto di Vas pubblicato sul _____
- Schema operativo delle fasi metodologiche e procedurali della Vas e del Pup-Ptc

Tali documenti verranno presentati durante la Conferenza con l'obiettivo di armonizzare le richieste ed i contenuti, e costituiranno la base della valutazione ambientale e del rapporto ambientale del piano che verranno esaminati nella 2° Conferenza di Valutazione.

Per garantire l'efficacia del processo di valutazione si richiede a ciascuna Autorità Ambientale in indirizzo, di individuare un referente per la partecipazione alle Conferenze. Nominativo e dati del referente dovranno essere comunicati all'indirizzo email _____ **entro il** __ _____ __, indicando nell'oggetto: *"1a Conferenza di Valutazione - Pup-Ptc Sassari"*.

Tutti i documenti, gli atti e i materiali relativi al Pup-Ptc vigente e al nuovo Pup-Ptc sono disponibili sul sito web della Provincia di Sassari all'indirizzo www.provincia.sassari.it collegandosi alla home page del Pup-Ptc.

Certo del Vostro interesse e disponibilità ed in attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente